



**COMUNE DI OSIMO**

(PROVINCIA DI ANCONA)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE  
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA**

*(Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ..../2022**

TITOLO I – NORME GENERALI .....	4
Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento .....	4
Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali .....	4
Art. 3 - Presupposto del canone .....	5
Art. 4 - Soggetto passivo .....	6
Art. 5 - Soggetto attivo .....	7
Art. 6 - Funzionario responsabile del canone e uffici competenti al rilascio dei provvedimenti .....	7
Art. 7 – Concessioni e autorizzazioni .....	7
<b>Art. 8 - Tariffe</b> .....	8
Art. 9 - Criteri generali di determinazione delle tariffe .....	8
Art. 10 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	9
Art. 11 - Criteri generali di determinazione del canone .....	9
<b>Art. 12 - Modalità di versamento del canone</b> .....	10
<b>Art. 13 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Sanzioni</b> .....	11
<b>Art. 14 - Attività di accertamento e sanzioni</b> .....	12
Art. 15 - Attività di verifica e controlli .....	13
Art. 16 - Rimborsi .....	13
Art. 17 - Contenzioso .....	14
Art. 18 - Trattamento dati personali .....	14
TITOLO II – OCCUPAZIONI .....	15
Art. 19 - Classificazioni delle occupazioni in base alla durata .....	15
Art. 20 - Occupazioni occasionali .....	15
Art. 21 - Occupazioni d’urgenza .....	16
<b>Art. 22 - Classificazioni delle occupazioni secondo tipologia e finalità</b> .....	17
<b>Art. 23 - Modalità di determinazione ed applicazione del canone</b> .....	17
<b>Art. 24 - Occupazioni non assoggettate a canone</b> .....	18
<b>Art. 25 - Riduzioni</b> .....	20
<b>Art. 26 - Particolari tipologie di occupazioni</b> .....	21
TITOLO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE .....	23
Art. 27 - Tipologie di impianti pubblicitari .....	23
Art. 28 - Il Piano generale degli impianti pubblicitari .....	24
<b>Art. 29 - Modalità di determinazione ed applicazione del canone</b> .....	25
<b>Art. 30 - Esoneri ed esenzioni</b> .....	28
Art. 31 - Riduzioni .....	29
Art. 32 - Graduazione delle tariffe per le esposizioni pubblicitarie .....	30
Art. 33 - Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie .....	30
TITOLO IV – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI .....	31
<b>Art. 34 - Avvio del procedimento amministrativo per l’occupazione di suolo pubblico</b> .....	31
Art. 35 - Istruttoria amministrativa e rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione all’occupazione .....	32
<b>Art. 36 - Avvio del procedimento amministrativo per l’esposizione pubblicitaria</b> .....	33
Art. 37 - Istruttoria amministrativa e rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esposizione .....	33
Art. 38 - Esposizioni pubblicitarie soggette ad autodichiarazione .....	34
Art. 39 - Principali obblighi del titolare dell’autorizzazione o concessione .....	36
Art. 40 - Revoca e modifica. Rinuncia .....	37
Art. 41 - Decadenza per mancato pagamento del canone .....	37
Art. 42 - Altre cause di decadenza .....	38

Art. 43 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	38
Art. 44 - Subentro .....	38
TITOLO V - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI.....	40
Art. 45 - Gestione del servizio.....	40
Art. 46 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici .....	40
Art. 47 - Canone sul servizio affissioni .....	40
Art. 48 - Criteri per la determinazione delle tariffe. Maggiorazioni .....	40
Art. 49 - Riduzione del canone.....	41
Art. 50 - Esenzioni dal canone.....	41
Art. 51 - Numerazione impianti.....	42
<b>Art. 52 - Modalità per il servizio affissioni .....</b>	<b>42</b>
Art. 53 - Vigilanza e sanzioni amministrative .....	43
TITOLO VI - NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA .....	45
<b>Art. 54 - Regime transitorio .....</b>	<b>45</b>
<b>Art. 55 - Disposizioni finali .....</b>	<b>45</b>
ALLEGATO A) Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici .....	45
ALLEGATO B) Coefficienti e Tariffe per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico .....	45
ALLEGATO C) Coefficienti e Tariffe per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie .....	45
<b>ALLEGATO D) Modulistica .....</b>	<b>46</b>

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'art. 1, commi 817-836 e 846-847, della Legge 27/12/2019 n. 160, disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nel territorio del Comune di Osimo.
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento amministrativo di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e per l'installazione degli impianti pubblicitari, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria, i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva, le agevolazioni, le esenzioni nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione od esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
3. Ai sensi del comma 816 (art. 1) della Legge n. 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche solo "canone") sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
5. Le occupazioni di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 846 della Legge n. 160/2019, sono disciplinate da apposito regolamento.

### **Art. 2 - Definizioni e disposizioni generali**

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
  - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici e di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, come strade e sue pertinenze, corsi, piazze, aree private gravate da servitù pubbliche di passaggio o d'uso, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, che sono sottratti all'uso generale della collettività;
  - b) concessione: atto amministrativo che comporta per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
  - c) autorizzazione: atto amministrativo che consente l'occupazione temporanea o l'esposizione pubblicitaria, sia temporanea che permanente;
  - d) canone: il canone dovuto dall'occupante anche di fatto, da chi espone pubblicità senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alle lettere b) e c);
  - e) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub d).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. L'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione in caso di occupazioni d'urgenza, di cui all'articolo 21 del presente regolamento.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica ed essere presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal presente regolamento.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario o titolare di autorizzazione per il tempo della durata della stessa.
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Art. 3 - Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private gravate da servitù pubbliche di passaggio o di uso;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Relativamente al presupposto di cui alla lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette

a servitù pubblica di passaggio o di uso costituita nei modi di legge.

3. Relativamente al presupposto di cui alla lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.
4. Relativamente al presupposto di cui alla lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
  - i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
  - i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
  - i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
5. Relativamente al presupposto di cui alla lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario.
6. Relativamente al presupposto di cui alla lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
7. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lett. a) a decorrere dalla data di esposizione del messaggio pubblicitario. Fino a tale data è dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
8. Fermo il disposto del comma 818 (art. 1) della Legge n. 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province, anche se le stesse abbiano istituito sulle predette aree il canone di cui alla lettera a).
9. Gli atti di concessione di suolo pubblico e autorizzazione per la diffusione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

#### **Art. 4 - Soggetto passivo**

1. Per l'occupazione, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

4. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

#### **Art. 5 - Soggetto attivo**

1. Il canone è dovuto al Comune di Osimo per le fattispecie che costituiscono presupposto di legge realizzate nel territorio comunale.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del medesimo decreto.

#### **Art. 6 - Funzionario responsabile del canone e uffici competenti al rilascio dei provvedimenti**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria cui sono conferiti tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone disciplinato dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 160/2019, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al Concessionario.
3. Gli uffici competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione sono individuati sulla base del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deliberato dalla Giunta comunale.

#### **Art. 7 – Concessioni e autorizzazioni**

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, da richiedersi secondo le modalità ed i termini previsti al Titolo IV del presente regolamento, articoli 34 e seguenti.
2. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato. Sono parimenti soggette a concessione comunale o autorizzazione le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, da richiedersi secondo le modalità ed i termini previsti al Titolo IV del presente regolamento, articoli 36 e seguenti.
4. In deroga all'obbligo di preventiva richiesta della concessione o dell'autorizzazione, sono disciplinate dal presente regolamento anche le ipotesi in cui le occupazioni di suolo e le esposizioni di messaggi pubblicitari sono consentite a seguito di presentazione di apposita

autodichiarazione, segnalazione certificata o mera comunicazione.

### **Art. 8 - Tariffe**

1. Ai fini dell'applicazione tariffaria del canone, il Comune di Osimo alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 34.847 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune e della tariffa standard applicabile.
2. La tariffa standard annua di legge in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie disciplinate dal presente regolamento è pari ad euro 50,00 al mq, prevista per comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000.
3. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento è pari ad euro 1,20 al mq, prevista per comuni con oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000.
4. Le tariffe standard, ai sensi del comma 817 (art. 1) Legge n. 160/2019, possono essere modificate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle imposte che sono state sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 9 del presente regolamento, la Giunta delibera annualmente i coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
6. Per l'anno 2021, in sede di prima applicazione del canone, le tariffe ed i coefficienti sono quelli indicati negli allegati "B" e "C" al presente regolamento.
- 7. Per gli anni successivi al 2021, le tariffe ed i coefficienti deliberati dalla Giunta sostituiscono gli allegati "B" e "C" al presente Regolamento.**

### **Art. 9 - Criteri generali di determinazione delle tariffe**

1. I criteri per la graduazione delle tariffe del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone;
  - b) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni;
  - c) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
  - d) graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano, nonché in relazione alle attività svolte, alle modalità di occupazione/esposizione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area;
  - e) graduazione in relazione al periodo dell'anno in cui avviene la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
  - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata

temporanea, ovvero inferiore all'anno solare;

- b) annuale: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata permanente, ovvero pari o superiore ad un anno solare.
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe, in ogni caso:
- a) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
  - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate per periodi superiori a 90 giorni sono considerate annuali.
4. Alle tipologie tariffarie di cui ai commi precedenti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste dal presente Regolamento.

### **Art. 10 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, in sede di prima applicazione del canone, è quella individuata nell'allegato "A" al presente regolamento.
3. È rimessa alla competenza della Giunta l'eventuale revisione periodica della classificazione delle strade ai fini tariffari, da effettuarsi contestualmente all'approvazione annuale delle tariffe.

### **Art. 11 - Criteri generali di determinazione del canone**

1. I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa standard annuale per i coefficienti relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento.
3. Per le occupazioni annuali o permanenti che hanno inizio o cessazione in corso d'anno l'importo del canone è commisurato all'intero anno e non è frazionabile.
4. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali o permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, ma dopo la data del 30/09 e comunque per un periodo espositivo non superiore ai 90 giorni, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione in decimi della tariffa annuale e per ogni mese. Lo stesso criterio di calcolo del canone si applica anche in caso di cessazione in corso d'anno.
5. Per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento.
6. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. In ogni caso, il canone per l'esposizione

temporanea è calcolato sulla durata minima di trenta giorni, per ogni mese o frazione (fatti salvi diversi termini per specifiche tipologie di mezzi pubblicitari). Oltre i novanta giorni si applica la tariffa prevista per l'esposizione annuale.

7. Il canone, salvo i casi espressamente previsti, è commisurato alla superficie dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria. Le superfici sono espresse in metri quadrati o lineari, con arrotondamento ad un metro quadrato per quelle superfici inferiori al metro quadrato. Le frazioni di metro, oltre il primo, sono arrotondate al mezzo metro quadrato per le esposizioni, e al metro quadrato per le occupazioni, salvo il limite generale di esenzione di 300 centimetri quadrati per le esposizioni e di mezzo metro quadrato o lineare per le occupazioni.
8. Per le occupazioni di sottosuolo con serbatoi le tariffe sono commisurate alla capacità dei serbatoi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 829 (art. 1) della Legge n. 160/2019.
9. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate con mezzi o modalità non misurabili in metri quadrati o lineari (es. pubblicità fonica) sono comunque soggette al canone, secondo i criteri previsti nel Titolo III del presente regolamento per le varie tipologie di esposizioni pubblicitarie.

#### **Art. 12 - Modalità di versamento del canone**

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Per le occupazioni di carattere permanente, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima del rilascio della concessione/autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, l'accredito del versamento del canone deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno, fatta salva la previsione di termini diversi per particolari tipologie di occupazioni (ad es. per le occupazioni permanenti di sottosuolo per l'erogazione di pubblici servizi). L'eventuale conguaglio, in caso di variazione delle tariffe annuali, deve essere versato entro la medesima data del 31 marzo, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione delle tariffe, se successivo.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito ed allegato alla comunicazione di fine lavori e comunque ad avvenuta installazione dell'impianto pubblicitario. Per le annualità successive si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
4. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata all'Ufficio Tributi (Occupazione Suolo Pubblico/Pubblicità e Affissioni), entro la data del 31 gennaio, la cessazione dell'occupazione o dell'esposizione avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Alla scadenza del periodo di validità della concessione o dell'autorizzazione, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria si intendono comunque cessate, fatta salva la facoltà per il titolare di chiederne il rinnovo o la proroga, secondo le modalità previste al Titolo IV del presente regolamento. L'occupazione o l'esposizione pubblicitarie effettuate dopo la scadenza dell'autorizzazione o della concessione e senza avere richiesto il rinnovo o la proroga del titolo sono da considerarsi abusive.

5. Il canone deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo relativo alle esposizioni pubblicitarie permanenti sia superiore a Euro 1.500,00, è

consentito, su richiesta dell'interessato, il versamento in tre rate quadrimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/03, il 30/06 e il 30/9. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione.

6. Per le sole occupazioni temporanee a carattere ricorrente (ad es. ambulanti e pubblici esercizi), è consentita la rateazione, su richiesta dell'interessato, qualora il canone dovuto sia pari o superiore ad € 258,00 in rate di pari importo da pagarsi alle scadenze stabilite con apposita convenzione. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione e l'ultima entro la fine dell'occupazione. In caso di concessioni pluriennali, il canone dovuto è calcolato per singola annualità e l'eventuale rateizzazione non può eccedere il 31/12. In alternativa al pagamento rateale, è comunque consentito il pagamento in unica soluzione del canone dovuto (per ciascun anno) entro il termine previsto dal comma 2 del presente articolo (31 marzo).
7. Per le occupazioni temporanee e le diffusioni di messaggi pubblicitari temporanee, il versamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione o alla presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista.
8. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 30/04 di ogni anno è tenuto ad effettuare la dichiarazione delle utenze complessive risultanti alla data del 31/12 dell'anno precedente e ad eseguire il versamento del canone dovuto entro il 30/04 di ogni anno, secondo le modalità indicate dal comma 831 (art. 1) della Legge n. 160/2019.
9. Il versamento del canone è arrotondato all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
11. Il canone è versato direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 225 e s.m.i. Sono incentivate le forme telematiche di trasmissione, di richiesta e di rilascio di documenti, di pagamento ed, in genere, di ogni comunicazione.
12. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere differiti i termini ordinari di versamento del canone, in caso di gravi calamità naturali e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
13. Per l'anno 2021, la scadenza del 31 marzo per la pubblicità permanente è differita alla data del 31 maggio. È parimenti differita al 31 maggio 2021 anche la scadenza del pagamento annuale relativo alle occupazioni permanenti.
- 14. Per l'anno 2022, la scadenza del 31 marzo per la pubblicità permanente è differita alla data del 31 maggio. È parimenti differita al 31 maggio 2022 anche la scadenza del pagamento annuale relativo alle occupazioni permanenti.**

### **Art. 13 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi. Sanzioni**

1. Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o effettuate senza presentazione della dichiarazione/comunicazione, ove prevista dal

presente regolamento, sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari che:
  - a) risultano difformi rispetto alle disposizioni dell'atto autorizzativo o concessorio o alla dichiarazione;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga, della concessione o autorizzazione, ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
3. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale, ovvero dai soggetti di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio;
  - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo.
5. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 3 lettere b) e c) del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato.
6. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per le diffusioni di messaggi pubblicitari ~~già in essere prima del trentesimo giorno~~. Ai fini della presente disposizione, si considera temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile, permanente l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
7. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
  - a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

#### **Art. 14 - Attività di accertamento e sanzioni**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 41, comma 3, del presente Regolamento, il parziale, il tardivo o l'omesso versamento dei canoni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone non versato o versato tardivamente. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

2. Sulle somme richieste con l'avviso di cui al primo comma del presente articolo si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
3. È ammessa la rateizzazione degli avvisi di accertamento di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità indicate nel vigente Regolamento generale delle entrate.
- 4. Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone o della mancata presentazione della dichiarazione, laddove dovuta, è prevista la possibilità di regolarizzazione spontanea del versamento da parte del soggetto, tramite l'applicazione delle sanzioni previste per il ravvedimento dall'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate.**
- 5. La regolarizzazione spontanea del versamento non può operare per le occupazioni o esposizioni abusive che siano state contestate dagli organi della Polizia Locale o da altro pubblico ufficiale competente, ai sensi del articolo 13, comma 3, del presente Regolamento.**

#### **Art. 15 - Attività di verifica e controlli**

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi di vigilanza, dalla Polizia Locale, dai competenti uffici del Comune e dagli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.
2. I verbali emessi dagli organi di vigilanza e dalla Polizia Locale devono essere trasmessi ai competenti uffici per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo, la Giunta Comunale, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

#### **Art. 16 - Rimborsi**

1. Gli utenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00, a titolo di canone.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
4. Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate secondo le modalità previste dal vigente regolamento generale delle entrate.
6. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

### **Art. 17 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione o autorizzazione sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo.

### **Art. 18 - Trattamento dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e s.m.i.

## TITOLO II – OCCUPAZIONI

### Art. 19 - Classificazioni delle occupazioni in base alla durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono, in base alla loro durata, nei seguenti tipi:
  - a) sono permanenti le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione, si protragga oltre l'anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del canone, sono computate per intero.
  - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione/autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare; possono essere giornaliere, orarie, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione/autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

### Art. 20 - Occupazioni occasionali

1. Sono occasionali le occupazioni temporanee di suolo pubblico, o di suolo privato gravato da servitù pubblica, che si verificano nei seguenti casi:
  - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore ad un giorno;
  - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
  - c) le occupazioni con ponteggi od altre simili attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore a 4 ore giornaliere di una sola giornata;
  - d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 4 ore giornaliere di una sola giornata;
  - e) le occupazioni per operazioni di trasloco, carico/scarico, di durata non superiore a 4 ore giornaliere di una sola giornata;
  - f) l'esercizio di mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione, di durata non superiore a 4 ore giornaliere di una sola giornata.
2. L'**occupazione occasionale** è soggetta a comunicazione scritta da parte del soggetto interessato. La comunicazione, redatta su apposito modulo, allegato al presente regolamento *sub* "D", deve essere presentata tramite PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune, ovvero essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo, **almeno 10 giorni prima dell'occupazione**, ed essere indirizzata all'Ufficio SUAP per i provvedimenti conseguenti e per la trasmissione agli uffici competenti (Ufficio Tributi, Polizia Locale/Ufficio Traffico, Lavori Pubblici), anche per l'eventuale nulla osta/ordinanza di modifica della circolazione stradale.
3. L'occupazione si intende implicitamente autorizzata laddove non venga comunicato, **almeno un**

**giorno prima** rispetto alla data indicata per l'occupazione, esplicito diniego all'effettuazione della occupazione e non venga negato il rilascio dell'ordinanza prevista dal codice della strada, ove occorrente.

4. Sono soggette a comunicazione scritta, in deroga al procedimento di autorizzazione, anche le **occupazioni temporanee di durata non superiore a 3 giorni per innesti, allacci ed altri lavori** su condutture, impianti e reti destinate all'erogazione di **pubblici servizi**. La comunicazione, redatta su apposito modulo, allegato al presente regolamento *sub* "D", deve essere presentata tramite PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune **almeno 5 giorni prima dell'occupazione**, ed essere indirizzata all'Ufficio SUAP per i provvedimenti conseguenti e per la trasmissione agli uffici competenti (Ufficio Tributi, Polizia Locale/Ufficio Traffico, Lavori Pubblici) per il rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Qualora sia necessario prolungare l'occupazione di cui al comma 4 del presente articolo per un tempo superiore a 3 giorni, l'operatore dovrà presentare, entro il predetto termine, domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico all'Ufficio SUAP del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 34 del presente regolamento. La richiesta di autorizzazione dovrà essere riferita all'intero periodo dell'occupazione e dovrà recare tra la documentazione allegata anche una copia della comunicazione di cui al comma 4.

#### **Art. 21 - Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione.
2. L'occupante ha comunque l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta dell'occupazione, redatta su apposito modulo, allegato al presente regolamento *sub* "D", indicando la tipologia di lavori, la superficie occupata e la via/piazza che si occupa. La durata di tali interventi non può essere superiore a 3 giorni (ivi compresa la durata del pronto intervento), salvo quanto disposto al successivo comma 3 del presente articolo. La comunicazione deve essere presentata entro 24 ore dall'inizio dell'occupazione, per via telematica tramite il portale on-line del SUAP; in alternativa alla presentazione tramite portale on-line, la comunicazione può essere consegnata all'Ufficio Protocollo o essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune.
3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore a n. 3 giorni, l'interessato dovrà presentare, entro il predetto termine, domanda di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico all'Ufficio SUAP del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 34 del presente regolamento. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata anche una copia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, una relazione firmata del tecnico incaricato o l'eventuale verbale emesso dall'autorità pubblica intervenuta (Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Lavori Pubblici, etc.) che attesti la necessità del pronto intervento.
4. Prima del rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio competente provvede ad acquisire il conteggio del canone dovuto, nonché ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza che giustificavano l'intervento.
5. Rientrano nelle occupazioni di urgenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
6. La mancata comunicazione dell'occupazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza comporta l'applicazione delle sanzioni previste per le

occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

### **Art. 22 - Classificazioni delle occupazioni secondo tipologia e finalità**

1. In base al tipo e alla finalità possono distinguersi le seguenti occupazioni:
  - a) Occupazioni con condutture e cavi per la fornitura di servizi di pubblica utilità;
  - b) Occupazioni con serbatoi;
  - c) Occupazioni a sviluppo progressivo;
  - d) Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
  - e) Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
  - f) Occupazioni con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
  - g) Passi e accessi carrabili;
  - h) Occupazioni edili con ponteggi, steccati e simili;
  - i) Mezzi pubblicitari e simili;
  - j) Aree per spettacoli viaggianti;
  - k) Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici, **con chioschi, dehors o strutture precarie similari**;
  - l) Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
  - m) Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
  - n) Occupazioni generiche;
  - o) Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
  - p) Occupazioni con griglie e intercapedini;
  - q) Occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi/soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
  - r) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico;
  - s) Occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici;
  - t) Occupazioni con antenne e impianti per la fornitura dei servizi di telefonia e tele-radio trasmissione.

### **Art. 23 - Modalità di determinazione ed applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici superiori a mezzo metro quadrato o lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato. Le frazioni di metro, oltre il primo, si arrotondano al metro quadrato o lineare superiore o inferiore a seconda che superino o meno il mezzo metro quadrato o lineare.
3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo al medesimo soggetto e situate all'interno della medesima area di riferimento, l'arrotondamento è unico per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato:

ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo metro quadrato (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

4. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
5. ~~Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.~~
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività **edile**, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture. ~~Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq o ml, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.~~ **In caso di occupazione che non ostacoli il passaggio dei veicoli o dei pedoni sul suolo sottostante, la superficie da considerare ai fini del calcolo è quella di occupazione effettiva del suolo con sostegni o pilastri, espressa in mq o ml, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.**
8. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
9. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
10. Per le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, si tiene conto rispettivamente della superficie risultante dal provvedimento di concessione e della capacità dei serbatoi sottostanti, come meglio specificato all'art. 26 del presente regolamento.
11. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq e del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq.
12. Per le occupazioni temporanee, le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10%.
13. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alle ore di effettiva occupazione sulla base delle tariffe articolate nelle seguenti fasce orarie:
  - dalle ore 00.01 alle ore 06.00 tariffa corrispondente al 5% della tariffa giornaliera;
  - dalle ore 06.01 alle ore 14.00 tariffa corrispondente al 70% della tariffa giornaliera;
  - dalle ore 14.01 alle ore 24.00 tariffa corrispondente al 25% della tariffa giornaliera.

#### **Art. 24 - Occupazioni non assoggettate a canone**

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati per ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

- a) le occupazioni fino a mezzo metro quadrato o lineare, ad eccezione dei mezzi o impianti pubblicitari;
- b) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- c) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- d) le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nel permesso a costruire e non oggetto di specifica autorizzazione precaria;
- e) gli accessi e i passi carrabili, se direttamente da pubblica via e limitatamente alla superficie indicata dall'art. 23, comma 9, del presente regolamento;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purché non recanti messaggi pubblicitari;
- h) le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purché non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- i) le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- j) le occupazioni con tende, fisse e retrattili, aggettanti sul suolo pubblico;
- k) le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- l) le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- m) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, ferrovie, tramvie, funicolari ed ascensori pubblici, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale ed i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- o) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- p) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nell'articolo 20 del presente regolamento;
- q) le occupazioni temporanee di sottosuolo di durata non superiore a 3 giorni per innesti, allacci ed altri lavori su condutture, impianti e reti di erogazione di pubblici servizi;
- r) le occupazioni urgenti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, fino ad una durata non superiore a 3 giorni;
- s) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
- t) le aste e le bandiere;
- u) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto concessi o autorizzati durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;

- v) a norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile;
- w) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, nonché le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari e avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi. In ogni caso gli enti e le società concessionarie di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del canone;
- x) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici o società convenzionate per l'esecuzione di lavori pubblici sul patrimonio comunale, per la parte di suolo pubblico destinata ad area di cantiere;
- y) il canone non è dovuto quando il suo ammontare non superi la somma di € 5,16.

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni effettuate dagli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che risultino iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) o per i quali, al momento dell'occupazione, sia già stata avviata la procedura di iscrizione;**
- c) limitatamente all'anno 2022, le occupazioni effettuate tramite dehors da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le occupazioni di suolo effettuate da esercizi di vicinato del settore alimentare per consentire il consumo sul posto dei prodotti venduti.**

### Art. 25 - Riduzioni

1. Sono previste riduzioni del canone per le seguenti tipologie o modalità di occupazioni:
  - a) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta del 50%;
  - b) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
  - c) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
  - d) per le occupazioni **temporanee** realizzate da pubblici esercizi, **da esercizi di vicinato del settore alimentare, da** venditori ambulanti e **da** produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (per le occupazioni non soggette a canone mercatale disciplinato da apposito regolamento), la tariffa è ridotta al 50%;
  - e) per le occupazioni effettuate tramite dehors da pubblici esercizi di somministrazione, la tariffa è ulteriormente ridotta del 50% per gli anni 2021 e 2022; la riduzione si applica anche per le occupazioni di suolo effettuate da esercizi di vicinato del settore alimentare finalizzate a consentire il consumo sul posto dei prodotti venduti;**
  - f) per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/4, fatto salvo quanto previsto dal comma 831 (art. 1) della Legge n. 160/2019;
  - g) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%, fermi restando i criteri di calcolo della

superficie di cui all'art. 23, commi 11 e 12, del presente regolamento;

- h) per le occupazioni temporanee per lavori su condutture, impianti e reti di erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione, servizi radiotelevisivi, altri servizi a rete) si applicano le seguenti tariffe: alle occupazioni di suolo con cantieri ed altri manufatti si applica l'importo minimo di cui al comma 3 del presente articolo, per ogni metro quadrato e per giorno, indipendentemente dalla categoria della zona in cui ricade l'area occupata e dalle ore di effettiva occupazione; alle occupazioni di sottosuolo stradale con cavi e condutture si applica una tariffa forfetaria, commisurata alla lunghezza della strada effettivamente occupata e alla durata dell'occupazione. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lett. q) del presente regolamento;
  - i) per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera h), la tariffa è ridotta ad 1/4;
  - j) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, lett. p) del presente regolamento;
  - k) per le occupazioni realizzate dalle **associazioni di promozione sociale, regolarmente registrate, iscritte nell'Albo Comunale delle libere forme associative, che non perseguono finalità di lucro, ancorché non iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore**, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;, ai sensi dell'art. 23, Legge 383/2000, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;
  - l) per le occupazioni previste nell'ambito di specifici piani o programmi di valorizzazione, di recupero o di intrattenimento riferiti ad aree cittadine, la Giunta comunale può prevedere riduzioni tariffarie fino all'azzeramento del canone, purché venga data copertura finanziaria alla minore entrata.
2. Le riduzioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.
  3. È comunque fissato in Euro 0,1291 l'importo minimo per ogni metro quadrato e per giorno, dovuto per le occupazioni temporanee.
  4. Le convenzioni per il pagamento del canone di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono stipulate sulla base del modello allegato al presente Regolamento, *sub* "D".

### Art. 26 - Particolari tipologie di occupazioni

1. Ad ulteriore specificazione di quanto previsto negli articoli precedenti, per le seguenti tipologie di occupazione valgono gli ulteriori criteri di determinazione del canone.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con **impianti per la distribuzione di carburanti**, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, senza che abbiano autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse. Per la determinazione del canone dovuto per l'occupazione del sottosuolo con i serbatoi, valgono i criteri indicati dal comma 829 (art. 1) della Legge n. 160/2019. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quarto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

3. Per le attività che danno luogo ad **occupazioni a sviluppo progressivo** (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.
4. Con riferimento alle occupazioni di suolo realizzate con **chioschi**, ai fini e per gli effetti del presente regolamento, deve intendersi per chiosco quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico. Qualunque realizzazione ed installazione di chioschi e/o manufatti sul territorio comunale è subordinata alla stipula di apposita convenzione per la presa in carico dell'area ed al rilascio del successivo permesso a costruire edilizio. La superficie soggetta al canone viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.
5. ~~Fermo restando quanto previsto dal comma 831 (art. 1) della Legge n. 160/2019,~~ È soggetta al canone di occupazione l'installazione su aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di **stazioni radio base e antenne** per i servizi di telefonia mobile e dati. Le occupazioni con manufatti soprasuolo devono essere conformi alle disposizioni di legge e di regolamento vigente. **Si applica il comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, per le occupazioni che non rientrano nella previsione del comma 831 del medesimo articolo.** ~~Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, il canone è determinato sulla base dell'entità dell'occupazione e del valore economico della disponibilità dell'area. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale tenendo conto anche dei seguenti criteri:~~
  - a) ~~occupazione con stazione radio base da parte di un singolo gestore;~~
  - b) ~~occupazione con stazione radio base in co-siting con due o più gestori.~~

~~In fase di prima applicazione del canone, le tariffe applicabili sono quelle indicate nell'allegato "B" al presente regolamento.~~

## TITOLO III - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

### Art. 27 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire attraverso i mezzi o con le modalità di seguito indicati:

#### A) IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI IN AREA PRIVATA

Gli impianti pubblicitari permanenti, installati per periodi superiori a 365 giorni consecutivi, consentiti su aree o edifici privati, visibili da strada pubblica, si suddividono in:

- **INSEGNA PUBBLICITARIA** - *installata in luoghi diversi dalla sede dell'attività a cui si riferisce*
- **INSEGNA DI ESERCIZIO** – *installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa*. Per pertinenza si intende lo spazio nelle immediate vicinanze (es. cortile d'accesso), ad uso esclusivo dell'attività (non deve essere utilizzato da altro esercizio commerciale).

Per le loro caratteristiche e per la loro collocazione si definiscono di seguito le tipologie di insegne consentite con le relative prescrizioni per l'installazione:

- a) *Insegne a parete*
- b) *Insegne a giorno*
- c) *Tende pubblicitarie*
- d) *Elementi complementari*
- e) *Impianti di pubblica utilità*

#### B) IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI IN AREA PUBBLICA

Si considera pubblicità permanente in area pubblica la pubblicità effettuata mediante impianti installati su area pubblica per periodi superiori ai 365 gg consecutivi e comunque non superiori a 3 anni.

La pubblicità permanente sul suolo pubblico può essere effettuata con le seguenti tipologie di impianti di seguito riportate:

- a) *Preinsegna*
- b) *Cartello anche a messaggio variabile e led luminoso, Tabella, Pannello*
- c) *Impianti di servizio, Pensilina, Palina di fermata dei mezzi di trasporto*
- d) *Orologio o simili, Cestino portarifiuti, Transenna parapetonale, Panchina, Totem-stele*

#### C) IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Si intende impianto pubblicitario temporaneo il manufatto che, indipendentemente dal supporto impiegato per l'esposizione del messaggio e indipendentemente dalle caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non abbia carattere di oggettiva stabilità e che comunque sia posto in opera per l'esposizione pubblicitaria, su suolo pubblico o privato, per un periodo non superiore a 365 giorni nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento.

Rientrano tra gli impianti pubblicitari temporanei le seguenti tipologie di impianti sotto riportate:

- a) *Striscione*
- b) *Stendardo*
- c) *Trespolo*
- d) *Impianti sequenziali*
- e) *Cartelloni e simili*
- f) *Camion vela e carrelli appendice*
- g) *Pubblicità fonica*
- h) *Ulteriori forme di pubblicità*

3. L'elencazione di cui al comma che precede deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie. Per una più puntuale disciplina delle diverse tipologie e caratteristiche degli impianti pubblicitari si rimanda al Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune.

#### **Art. 28 - Il Piano generale degli impianti pubblicitari**

1. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni (PGIP). Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
2. Nelle more dell'adozione del nuovo piano degli impianti pubblicitari, trovano applicazione le disposizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 184 del 28/11/2001 (e successive modifiche), come prorogato con l'ordinanza n. 307/2019 del 03/12/2019, nella parte relativa alle norme per l'installazione degli impianti pubblicitari (articoli 28 e ss.).
3. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 184/2001, come modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 21/03/2012 e n. 10 del 12/03/2014, individua le seguenti tipologie e quantità di impianti esistenti sul territorio comunale:
  - transenne: 154
  - pensiline: 24
  - orologi: 5
  - frecce: 638
  - affissioni: 365 (mq 1.343,43)
  - cartelloni: 87 (mq 653,03).
4. I criteri per l'aggiornamento del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:
  - a) distribuzione degli impianti sul territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, contesto urbanistico, concentrazione demografica, alla tutela ambientale, paesaggistica e di carattere storico-artistico, alla sicurezza della circolazione stradale, alla valutazione della viabilità e del traffico;
  - b) considerazione delle effettive esigenze di carattere espositivo, deducibili dalle richieste che

pervengono agli uffici competenti, nonché delle concrete possibilità/esigenze di sviluppo che tendono a soddisfare le richieste di carattere commerciale e socioculturale;

- c) possibilità di avvalersi della facoltà prevista dal comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) di derogare alle distanze minime previste dalla stessa normativa per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.
5. I Piano generale degli impianti pubblicitari deve prevedere l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale. Nelle more dell'aggiornamento del Piano, le tipologie di impianti autorizzabili sono quelle già esistenti, per le quali potranno essere aumentati il numero e/o le superfici, secondo le previsioni di progetto stabilite con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 21/03/2012 e n. 10 del 12/03/2014, come di seguito riportate:
  - Transenne: non limitata
  - Pensiline: non limitata
  - Orologi: non limitata
  - Affissioni: mq 656,57 (quantità max consentita dal Piano mq.2.500)
  - Cartelloni: mq 1.847 (quantità max consentita dal Piano mq.2.500)
  - Totem: n. 8 (numero max consentito dal Piano n.8)
  - Rotor: n. 10 (numero max consentito dal Piano n.10)
6. Il Piano deve altresì prevedere, per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati:
  - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
  - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
  - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
7. Con riferimento al servizio delle pubbliche affissioni, di cui al Titolo V del presente regolamento, per quanto dallo stesso non previsto, il Piano deve prevedere:
  - d) la quantificazione, tipologia e ubicazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.
8. Fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il Piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento dei mezzi pubblicitari è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

#### **Art. 29 - Modalità di determinazione ed applicazione del canone**

1. Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per le autorizzazioni temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati. Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

2. Per le esposizioni temporanee, il canone si determina applicando la tariffa giornaliera per periodi minimi di 30 giorni e fino a 90 giorni, dopo i quali l'esposizione, ai fini della tariffa applicabile, si considera annuale.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica il canone alle superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
5. Per le insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso e l'arrotondamento previsto dal precedente comma 3 si applica per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi o impianti pubblicitari bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, il canone è calcolato separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto dal precedente comma 4 si applica separatamente per ciascuna di esse.
7. Per i mezzi o impianti pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità e di conseguenza l'arrotondamento previsto dal precedente comma 4 si applica sull'intera superficie risultante dalla sommatoria delle superfici di ogni faccia.
8. Per i mezzi o impianti pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie soggetta a canone, come un unico mezzo pubblicitario.
10. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Il canone è dovuto per anno solare di riferimento e al mq. **Il canone annuale si applica anche per periodi inferiori all'anno. Per la pubblicità effettuata "per conto proprio" su veicoli adibiti a trasporto di cose, il canone può essere determinato in misura fissa tenendo conto, oltre che della superficie del messaggio, anche della portata del veicolo. Per la pubblicità effettuata "per conto terzi" su veicoli in genere, ad uso privato o pubblico, si tiene conto solo della superficie del messaggio esposto. Si applicano in ogni caso le esenzioni previste dall'art. 30, comma 1, lett. j) del presente Regolamento, oltre a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.**
11. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
12. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992, ivi compresi i "camion vela", sono soggetti al canone in caso di sosta sul territorio del Comune, anche non prolungata ed inferiore alle 48 ore, in

funzione della superficie pubblicitaria esposta e del periodo di permanenza. Il canone dovuto per l'esposizione pubblicitaria sulla "vela" non include il canone eventualmente dovuto per la pubblicità presente all'esterno del veicolo cabinato (motrice) ai sensi del comma 10 del presente articolo.

13. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata in forma ambulante, mediante distribuzione, per mezzo di persone o veicoli, di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuto per ciascun giorno o frazione e per ciascuna persona, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
14. Il canone da applicare alla pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza sulle vetrine e all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è dovuto per ciascuna locandina e al mq.
15. Per la pubblicità fonica il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione (amplificatori o simili) della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite, e per ciascun giorno o frazione.
16. Per gli striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone è calcolato per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione.
17. Per la pubblicità effettuata mediante aeromobili con scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale il canone è dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
18. Per i palloni frenati e simili si applica il canone per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
19. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture fisse (impianti poster e cartelli) riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, il canone è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto (vuoto per pieno). **Se l'esposizione pubblicitaria avviene su suolo pubblico il canone è dovuto fin dal momento dell'installazione dell'impianto anche se l'esposizione pubblicitaria è successiva. Se invece l'impianto è installato su suolo privato, il canone è dovuto solo a partire dall'esposizione del messaggio pubblicitario.**
20. Il canone sulla pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, è calcolato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al periodo precedente.
21. Per la pubblicità effettuate sulle bacheche comunali date in concessione, il canone è determinato nella misura fissa di € 50,00 all'anno, non riducibile e per singolo impianto. La Giunta può modificare il predetto importo in sede di determinazione annuale delle tariffe.
22. Il pagamento del canone per l'esposizione pubblicitaria effettuata su impianti comunali non è comprensivo del canone dovuto per il servizio di noleggio e manutenzione dei mezzi (ad es. frecce direzionali, transenne, cartelli, etc.).
23. Per la pubblicità effettuata lungo le strade su impianti anche sequenziali amovibili il canone è commisurato alla superficie di ogni singolo impianto per la durata dell'autorizzazione.
24. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario non previsto da altri commi del presente articolo si applica il canone per metri

quadrati di superficie per anno solare.

### **Art. 30 - Esoneri ed esenzioni**

1. Sono **esonerati dall'autorizzazione e dal pagamento** del canone:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino nel loro insieme la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino singolarmente la superficie di mezzo metro quadrato;
- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino singolarmente la superficie di mezzo metro quadrato;
- f) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, purché affissi sugli stessi o sulle relative pertinenze;
- g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto che non superino complessivamente il mezzo metro quadrato;
- k) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili privati purché non visibili dall'esterno e non aperti al pubblico;
- l) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro senza limite di metratura;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i limiti previsti dall'art. 1, comma 833, lett. m), della Legge n.160/2019;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti (società sportive dilettantistiche) di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti

all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (art. 1 c.128 legge 266 del 23.12.2005);

- o) le vetrine esposizioni, ad eccezione di quelle che veicolano messaggi promozionali, limitatamente allo spazio in cui è circoscritto il messaggio e per una superficie complessiva non superiore al mezzo metro quadrato a vetrina.

2. Sono **esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:**

- a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. In caso di pluralità di insegne di esercizio, il canone non è dovuto sempre che le stesse non superino complessivamente i 5 metri quadrati. Per le insegne di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati il canone è dovuto per l'intera superficie (non potendosi considerare la misura dei 5 metri rappresentativa di una franchigia);
- b) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- c) le targhe professionali collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, purché di superficie non superiore a quella prevista per legge o per regolamento e comunque non superiore a quella delle insegne di esercizio, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Comunali;
- d) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- e) le esposizioni effettuate dalle Aziende Speciali del Comune, quali enti strumentali ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., operanti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e culturali.

3. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture simili, è data facoltà, previa autorizzazione dell'ufficio e con il consenso del proprietario del ponteggio, di collocare ~~pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone per la pubblicità provvisoria., per il periodo interessato dai lavori, cartellonistica provvisoria esterna al ponteggio sostitutiva dell'insegna, come tale non soggetta al pagamento del canone se di superficie inferiore a 5 metri quadrati.~~

4. Il canone non è dovuto quando il suo ammontare è inferiore o pari ad € 2,00.

### **Art. 31 - Riduzioni**

1. La tariffa del canone dovuto è ridotta per le seguenti ipotesi:

- a) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune, della Provincia o della Regione;
- c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile;

- d) la pubblicità relativa a sagre, fiere mercato, da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
  - e) la pubblicità relativa all'orientamento universitario e quella effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000;
2. Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti a), b), c), d), e), del comma precedente, si applicano le stesse percentuali di riduzione previste dall'art. 49 del presente Regolamento.
  3. La superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor superiore ai 300 cmq sarà soggetta a canone a tariffa intera.
  4. La Giunta Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni/riduzioni tariffarie per le seguenti fattispecie:
    - a) a favore di attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono o limitano il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi: riduzione dal 30% al 50%;
    - b) a favore di attività commerciali ed artigianali in caso di insegne, cartelli e/o frecce danneggiati da eventi atmosferici o da cause di forza maggiore di natura straordinaria ed eccezionale: riduzione dal 30% al 50% tenuto conto del numero degli impianti coinvolti e del tempo impiegato per il ripristino.

#### **Art. 32 - Graduazione delle tariffe per le esposizioni pubblicitarie**

1. In ragione della superficie dell'esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni della tariffa standard:
  - a) per le esposizioni pubblicitarie con superficie compresa tra mq 6,00 e 8,50 la tariffa stabilita per la pubblicità ordinaria, sia annuale che temporanea, è aumentata del 50 per cento;
  - b) per le esposizioni pubblicitarie con superficie a partire da mq 9, la tariffa stabilita per la pubblicità ordinaria, sia annuale che temporanea, è aumentata del 100 per cento;
2. In ragione della tipologia e della finalità dell'esposizione pubblicitaria, sono previste le seguenti maggiorazioni della tariffa standard:
  - c) per le esposizioni pubblicitarie effettuate in forma luminosa o illuminata le tariffe sono aumentate del 100 per cento;
  - d) per le esposizioni pubblicitarie su vele, effettuate oltre il ventesimo giorno, la tariffa è aumentata del 20 per cento;
  - e) per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su poster e altri impianti fissi di proprietà di privati installati su suolo pubblico, la tariffa è aumentata di un importo forfetario da stabilire annualmente in sede di approvazione delle tariffe e comunque non inferiore a € 60,00 all'anno e per ciascun impianto.

#### **Art. 33 - Particolari tipologie di esposizioni pubblicitarie**

1. I criteri sopra indicati si applicano anche ad altre tipologie di esposizioni pubblicitarie non espressamente previste nel presente regolamento.
2. Per una più puntuale disciplina delle caratteristiche degli impianti pubblicitari è fatto rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni del Comune.

## TITOLO IV – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

### Art. 34 - Avvio del procedimento amministrativo per l'occupazione di suolo pubblico

1. Fatte salve le ipotesi espressamente previste dal presente regolamento (articoli 20 e 21) e/o dalla legge, l'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione/autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione. Le competenze di ciascun Ufficio/Servizio, in ordine al rilascio, alla sospensione od alla revoca delle concessioni, sono determinate in osservanza a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. Le occupazioni temporanee sono autorizzate dal SUAP, previa presentazione della domanda per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'ente, su modello predisposto dall'Ufficio.
3. Sono autorizzate dal SUAP anche le occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei), previa presentazione della domanda per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'ente.
4. Le occupazioni permanenti sono autorizzate dall'Ufficio Patrimonio, previo atto della Giunta Comunale avente carattere di indirizzo politico-amministrativo. La domanda deve essere redatta su modello predisposto dall'Ufficio, allegato al presente Regolamento *sub* "D", ed essere presentata **per via telematica tramite lo sportello on-line del SUAP accessibile dal portale istituzionale dell'ente** ~~tramite PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune.~~
5. Per le occupazioni per le quali sono previsti lavori che comportino modifiche viarie, il rilascio della concessione/autorizzazione è preceduto dal rilascio del nulla osta relativo alla viabilità da parte della Polizia Locale/Ufficio Traffico.
6. Per le occupazioni che comportino l'esecuzione di lavori, la costruzione di manufatti o la manomissione del suolo pubblico, il rilascio della concessione/autorizzazione è preceduto dal rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio Lavori Pubblici.
7. Fatti salvi diversi termini stabiliti per legge o per regolamento, ove non ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento, le domande di occupazione devono pervenire al Comune, almeno:
  - 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, se si tratta di occupazione permanente;
  - 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, se si tratta di occupazione temporanea che comporti modifiche viarie;
  - 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, se si tratta di occupazione temporanea che non comporti modifiche viarie.
8. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini sopra indicati, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
9. **È riservata alla Giunta la facoltà di revisione e semplificazione della modulistica, come anche delle modalità di presentazione delle domande. Per gli anni successivi al 2021, la modulistica approvata dalla Giunta sostituisce l'allegato "D" al presente Regolamento.**

### **Art. 35 - Istruttoria amministrativa e rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione riceve la richiesta di occupazione di suolo pubblico. Il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e/o dai regolamenti comunali vigenti. In nessun caso lo scadere del termine del procedimento determina assenso alla occupazione.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla data della relativa richiesta.
5. Il responsabile del procedimento, entro il termine per il rilascio della concessione/autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
  - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione/autorizzazione.
6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dal Servizio competente su proposta del responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore, fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento del canone, la concessione/autorizzazione non potrà essere rilasciata/ritirata e che l'occupazione eventualmente effettuata sarà considerata abusiva, con ogni effetto di legge, anche sanzionatorio.
8. Le concessioni/autorizzazioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. La proroga della concessione/autorizzazione in linea di principio non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, ovvero in relazione a periodi di stagionalità. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione tariffaria.
11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza predisposta dalla Polizia Locale/Ufficio Traffico in caso di modifica della viabilità veicolare.

#### **Art. 36 - Avvio del procedimento amministrativo per l'esposizione pubblicitaria**

1. L'installazione di mezzi e impianti pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere temporaneo o permanente sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. La domanda di autorizzazione è sostituita dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per le installazioni di mezzi pubblicitari (come ad esempio insegne, targhe, cartelli, ecc.) per i quali non sia prevista l'autorizzazione espressa. La SCIA deve essere presentata anche se la pubblicità è esente dall'imposta.
3. La domanda (o la SCIA) deve essere presentata al SUAP per via telematica, tramite l'apposito portale, nel rispetto dei termini previsti per legge o regolamento e comunque in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento.
4. Ai soli fini della semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, la domanda può essere unica, anche per l'occupazione di suolo pubblico, ed il provvedimento di autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica. In caso di SCIA, la stessa si intende condizionata al nulla osta per l'uso dell'area pubblica. **Ai fini della determinazione del canone dovuto, si applica quanto previsto all'art. 29, comma 19, del presente Regolamento.**

#### **Art. 37 - Istruttoria amministrativa e rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esposizione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza relativa all'installazione dell'impianto pubblicitario o all'esposizione pubblicitaria. Il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e/o dai regolamenti comunali vigenti. In nessun caso lo scadere del termine del procedimento di autorizzazione determina assenso all'installazione o

all'esposizione pubblicitaria.

3. Valutate le risultanze dell'istruttoria, il SUAP accoglie l'istanza o la rigetta. Prima del rilascio/ritiro dell'autorizzazione, l'ufficio comunica al richiedente l'importo del canone dovuto per l'esposizione.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione al SUAP per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.
5. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente e sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. Su richiesta degli addetti alla vigilanza, l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
6. In caso di SCIA, la comunicazione di fine lavori equivale a dichiarazione di pubblicità. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata l'attestazione del pagamento del canone.
7. In mancanza della comunicazione di fine lavori/dichiarazione di pubblicità, l'Ufficio competente alla riscossione del canone, effettuati gli opportuni controlli, può accertare il canone dovuto con decorrenza dalla data indicata nella SCIA o, in mancanza, dalla data di presentazione della medesima, fatte salve le ulteriori norme in materia di accertamenti e sanzioni.
8. Le autorizzazioni (e la SCIA) per installazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti hanno validità triennale e sono rinnovabili prima della scadenza.
9. Il rinnovo dell'autorizzazione (o SCIA), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., è possibile unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. Non è concesso il rinnovo se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se l'impianto è difforme da quello precedentemente autorizzato.
10. Ai fini della determinazione del canone, il rinnovo di un'autorizzazione annuale effettuato in corso d'anno non costituisce nuova autorizzazione, salvo il conguaglio eventualmente dovuto con il canone relativo all'anno di scadenza della precedente autorizzazione.
11. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, con preavviso di trenta giorni. Il periodo di preavviso è comunque conteggiato nel calcolo del canone dovuto per l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.

### **Art. 38 - Esposizioni pubblicitarie soggette ad autodichiarazione**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del presente regolamento, sono soggette ad autodichiarazione da rendere all'Ufficio Tributi del Comune, Servizio Pubblicità e Affissioni, le seguenti tipologie di diffusione di messaggi pubblicitari:
  - a) la **pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali**: l'autodichiarazione deve contenere l'indicazione dei giorni previsti per la distribuzione del materiale pubblicitario ed il numero delle persone utilizzate. All'autodichiarazione deve essere allegata la ricevuta del pagamento e copia del volantino. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;
  - b) la **pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli**: l'autodichiarazione deve essere presentata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio per i veicoli adibiti ad uso pubblico e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede per i veicoli adibiti ad uso privato. L'autodichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta e dovrà essere presentata unitamente all'autodichiarazione copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

L'autodichiarazione deve altresì indicare la superficie espositiva utilizzata sul veicolo documentata da foto. L'arrotondamento deve essere effettuato sulla superficie totale;

- c) la **pubblicità mediante "Camion-Vela"**: non è soggetta ad autorizzazione ma a preventiva comunicazione, corredata dall'attestazione di pagamento del canone, la sosta sul territorio comunale con veicoli pubblicitari denominati "vele" entro le 48 ore, mentre necessita di autorizzazione, in quanto equiparata alla pubblicità con impianto fisso, la medesima sosta oltre le 48 ore. La sosta deve avvenire nel rispetto delle distanze proprie degli impianti permanenti e comunque evitando di ostruire la visibilità di altri mezzi pubblicitari preesistenti comprese le Pubbliche Affissioni. La sosta deve essere preventivamente autorizzata e/o comunicata e l'autorizzazione ed il relativo pagamento deve essere esposta al vetro anteriore del veicolo con l'indicazione della targa e del tipo di veicolo in modo da rendere efficace il controllo da parte degli organi preposti.
  - d) la **pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso riferita all'attività svolta all'interno dei locali**, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile: l'autodichiarazione deve essere presentata al Comune con contestuale versamento del canone e deve contenere l'indicazione della superficie del cartello/adesivo (base x altezza). Qualora la pubblicità sia effettuata direttamente su vetro trasparente verrà presa in considerazione la dimensione dello spazio occupata dalla scritta pubblicitaria (base per altezza). È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo (vuoto per pieno) nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
  - e) i **cartelli "vendesi/affittasi"** degli immobili sui quali sono affissi, di superficie superiore a 1/4 di mq e inferiore a 0,5 mq dovrà essere presentata autodichiarazione con contestuale versamento del canone. Per cartelli di superficie pari o superiore a 0,5 mq occorre richiedere preventiva autorizzazione all'esposizione ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento;
  - f) la **pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico** (ad esempio i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via: l'autodichiarazione deve essere presentata con contestuale pagamento del canone, ove non esente e prima dell'esposizione. L'autodichiarazione deve contenere l'indicazione della superficie del cartello dove è circoscritto il messaggio;
  - g) la **pubblicità fonica** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 59 commi 1 e 2 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
  - h) tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale per le quali non è previsto l'obbligo del preventivo rilascio dell'autorizzazione.
2. L'autodichiarazione deve essere redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed essere presentata tramite e-mail all'Ufficio Tributi (Servizio Pubblicità e Affissioni), oppure tramite PEC all'indirizzo di posta certificata del Comune, ovvero consegnata a mano all'Ufficio Protocollo. L'autodichiarazione dovrà contenere i seguenti dati:
    - dati del dichiarante (denominazione, codice fiscale, partita iva, indirizzo di residenza/sede legale);
    - indirizzo PEC, indirizzo e-mail, recapito telefonico;
    - durata dell'esposizione;
    - dati dell'esposizione, come indicati alle lettere a),b),c),d),e),f), g).
  3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), d), f) devono essere presentate all'inizio dell'esposizione e rimangono valide per gli anni successivi qualora non intervengano modifiche o integrazioni.
  4. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al

Comune prima della esposizione anche in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.

5. Per le pubblicità soggette ad autodichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone ne autorizza l'esposizione.
6. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo o l'ubicazione del mezzo pubblicitario, c.d. "chilometrica", non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione/autodichiarazione.
7. Ai fini di quanto previsto al comma precedente, costituisce variazione soggetta a semplice comunicazione/autodichiarazione la variazione del soggetto pubblicizzato.
8. Le variazioni soggette a comunicazione/dichiarazione di cui ai commi precedenti non sono soggette al pagamento di un nuovo canone.

### **Art. 39 - Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione**

1. È fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento.
2. Le prescrizioni, gli oneri, gli obblighi e le responsabilità inerenti l'occupazione sono a carico del richiedente e dell'impresa esecutrice. La circolazione stradale dovrà essere regolamentata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica. Qualora trattasi di cantiere la segnaletica dovrà rispettare gli schemi segnaletici, opportunamente adattati ed integrati in base allo stato dei luoghi e dell'avanzamento del cantiere se necessario, il tutto nel rispetto del D.Lgs. n. 285/1992 e del Regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 360/1993, nonché nel rispetto del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti emesso il 10/07/2002. Il richiedente e l'impresa esecutrice dei lavori sono responsabili anche del mantenimento in perfetta efficienza della stessa per l'intera durata del cantiere e dell'eventuale ripristino della segnaletica verticale e orizzontale ivi presente al termine dei lavori e/o dell'occupazione.
3. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione non possono mutare l'uso per il quale la concessione o l'autorizzazione sono state richieste, né modificarne in alcun modo le caratteristiche. Sono inoltre tenuti ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso o l'impianto autorizzato in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui, né arrecare pericolo o danni a terzi.
4. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione sono obbligati a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione o esposizione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare dell'autorizzazione all'esposizione pubblicitaria è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata dell'autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza dell'autorizzazione.
6. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere applicato, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, un contrassegno di identificazione sul quale devono essere riportati i dati indicati dall'art. 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
7. Tale contrassegno non deve superare le dimensioni di cm 10x5 o altra prevista dal Piano generale

degli impianti e deve essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga la variazione di uno dei dati su di esso riportati.

8. Il contrassegno di identificazione degli impianti potrà essere anche di tipo elettronico, con tecnologia QR-CODE.

#### **Art. 40 - Revoca e modifica. Rinuncia**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la comunicazione di rinuncia espressa ovvero di revoca, se fatta pervenire prima della data di inizio dell'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e/o del deposito cauzionale. La Giunta Comunale può individuare una somma da versare a titolo di indennizzo amministrativo.
5. Non sono in ogni caso rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

#### **Art. 41 - Decadenza per mancato pagamento del canone**

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio responsabile della riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti mediante notifica di apposito avviso di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
3. Prima della notifica dell'avviso di cui al comma che precede, l'Ufficio può inoltrare apposita comunicazione al soggetto irregolare avvisandolo che, in assenza di regolarizzazione o di presentazione di idonea giustificazione entro un termine assegnato, non inferiore a 10 giorni, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, con aggravio di sanzioni ed interessi, nella misura indicata all'art. 14, **commi 1 e 2**, del presente regolamento. **Per la regolarizzazione del versamento si applicano i commi 4 e 5 del medesimo articolo 14.**
4. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento entro i termini, anche in assenza della comunicazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione, con obbligo di cessare l'occupazione o l'esposizione e di provvedere al ripristino. L'ufficio responsabile della riscossione del canone segnala l'inadempimento

all'ufficio competente per l'emissione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione/concessione.

5. In mancanza di cessazione o ripristino, l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria si considerano abusive.
6. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato, ferma restando l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza.

#### **Art. 42 - Altre cause di decadenza**

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune anche nei seguenti casi:
  - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
  - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
  - c) venir meno delle condizioni che costituivano presupposto al rilascio del provvedimento amministrativo;
  - d) il provvedimento non venga ritirato e il relativo canone non sia stato contestualmente versato;
  - e) per violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene, oggetto di occupazione.

#### **Art. 43 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive**

1. Le occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione dovranno essere rimosse dal soggetto diffidato entro il termine di 8 giorni dalla diffida prevenuta dall'Ufficio deputato al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
2. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio ponendo i relativi oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 44 - Subentro**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi previsti nel Titolo IV del presente regolamento.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione e/o dell'esposizione pubblicitaria ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa. Il subentrante è solidalmente tenuto al

pagamento del canone non ancora versato dal cedente.

5. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
6. Per le esposizioni pubblicitarie, il subentro, purché non comporti la variazione del messaggio pubblicitario, dovrà essere comunicato all'ufficio competente alla riscossione del canone (Ufficio Tributi/Pubblicità e Affissioni). Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente.

## **TITOLO V - DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 45 - Gestione del servizio**

1. Il Comune di Osimo mantiene il servizio delle pubbliche affissioni sugli impianti di proprietà, anche successivamente alla data del 30 novembre 2021.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

### **Art. 46 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici**

1. Per la superficie complessiva degli impianti che l'amministrazione comunale destinerà alle pubbliche affissioni si fa riferimento alla superficie attuale e a quella che sarà prevista nel Piano Generale degli Impianti.
2. La superficie complessiva disponibile è attualmente pari a mq 1343, corrispondente a metri quadrati 38,54 per ogni 1.000 abitanti.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica, compresi gli annunci mortuari, deve essere pari ad almeno il 30% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale deve essere pari ad almeno il 35% della superficie disponibile.

### **Art. 47 - Canone sul servizio affissioni**

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile alle affissioni di manifesti è quella stabilita dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019.
3. In sede di prima applicazione del canone, le tariffe delle affissioni sono quelle indicate nell'allegato "C" al presente regolamento.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
5. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e per periodo di esposizione.

### **Art. 48 - Criteri per la determinazione delle tariffe. Maggiorazioni**

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a 50 fogli.
2. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
3. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro

i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

5. Il periodo di affissione compreso tra l'undicesimo ed il quindicesimo giorno è soggetto a supplemento tariffario.
6. Per la scelta di spazi c.d. prefissata (impianto o zona) è dovuta una maggiorazione del 100% della tariffa a foglio.

#### **Art. 49 - Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
  - b) i manifesti di comitati, partiti politici, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, anche qualora le richieste siano presentate da società commerciali per conto di enti privi di scopo di lucro;
  - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) i manifesti riguardanti le campagne elettorali, da chiunque realizzate, se riportano il simbolo o il logo del partito o lista;
  - e) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile;
  - f) i manifesti relativi alle sagre, fiere mercato, da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
  - g) i manifesti relativi all'orientamento universitario, alle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000;
  - h) gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera g), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino l'indicazione di pubblicità, loghi commerciali o sponsor a carattere commerciale di superficie superiore complessivamente a 300 centimetri quadrati.

#### **Art. 50 - Esenzioni dal canone**

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti le iscrizioni per l'orientamento scolastico (scuole statali), i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, limitatamente al n. di 15 manifesti per ciascuna campagna pubblicitaria;
  - h) i manifesti inerenti le aste pubbliche se effettuate da Enti senza scopo di lucro o Fondazioni;
2. Sono altresì esenti dal pagamento del canone sulle pubbliche affissioni:
- i) le Aziende Speciali, quali enti strumentali del Comune ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., operanti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e culturali.

#### **Art. 51 - Numerazione impianti**

1. Gli impianti comunali devono essere numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
2. Parimenti, tutti gli impianti privati adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di centimetri 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.

#### **Art. 52 - Modalità per il servizio affissioni**

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
2. La durata delle affissioni sugli altri impianti va da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 15 giorni.
3. L'affissione può essere effettuata per un numero massimo di 35 manifesti per ciascuna campagna pubblicitaria. Si intendono appartenenti ad un'unica campagna pubblicitaria i manifesti aventi lo stesso titolo, ancorché prenotati da soggetti diversi in momenti diversi, o che comunque siano riconducibili ad un unico evento (quali ad esempio i diversi spettacoli all'interno di una rassegna, manifesti politici con slogan diversi ma riconducibili ad uno stesso candidato o partito, manifesti anche diversi nel contenuto del messaggio ma commissionati da uno stesso soggetto, o da soggetti diversi, ma comunque riconducibili al medesimo evento).
4. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dall'ufficio.
5. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura dell'ufficio. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

7. L'affissione può essere annullata presentando richiesta all'ufficio almeno 7 giorni prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
11. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta all'ufficio entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
12. L'ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza il relativo ordine formale e ricevuta di pagamento, se non ritirati entro 30 giorni da quando sono pervenuti, potranno essere distrutti.
14. Tutti i manifesti funerari (lutti, partecipazioni, anniversari, ringraziamenti) restano esposti per 3 giorni. In caso di necessità (emergenza lutto) e di mancanza spazi, i manifesti lutto possono essere coperti prima della loro scadenza naturale solo se le esequie sono già avvenute. **In caso di disdetta di affissioni funerarie già prenotate, non si applica il comma 7 del presente articolo.**
15. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio entro le ore 10:00.
16. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte (rattoppi) ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
17. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La mancata presentazione del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa.
18. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
19. L'ufficio mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

### **Art. 53 - Vigilanza e sanzioni amministrative**

1. I competenti organi di vigilanza, la Polizia Locale e gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad intimare di effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. I verbali emessi dagli organi di vigilanza e dalla Polizia Locale devono essere trasmessi ai

competenti uffici per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. Per l'affissione abusiva è dovuta dal trasgressore, per ogni manifesto abusivo affisso negli impianti o per ogni punto di affissione fuori dagli impianti delle pubbliche affissioni (muri, edifici, monumenti, impianti privati, etc.), un'indennità pari al doppio del canone che sarebbe dovuto per l'affissione regolare, oltre alla maggiorazione di cui all'art. 13 commi 3 e 4 del presente regolamento.
4. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai precedenti articoli del presente regolamento.

## TITOLO VI - NORME FINALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

### Art. 54 - Regime transitorio

- ~~1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere validità la disciplina provvisoria contenuta nel regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 18/01/2021.~~
- ~~2. Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento e delle tariffe relative all'anno 2021, dovrà essere versata o richiesta a rimborso, se superiore ai limiti minimi previsti, l'eventuale differenza di canone che risulti ancora dovuta rispetto a quanto versato in acconto sulla base delle tariffe 2020 delle imposte sostituite dal canone.~~
- 1. Le esenzioni previste dall'art. 24, comma 2, lettera c) del presente Regolamento hanno natura transitoria. A decorrere dal 01/01/2023 alle predette occupazioni si applicano le riduzioni previste dal successivo art. 25.**
2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.
4. All'esito di tale istruttoria, il responsabile del procedimento potrà:
  - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento;
  - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento.
5. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia o disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli del presente regolamento.

### Art. 55 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio **2022**.

#### Allegati:

[ALLEGATO A) Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici] [\*]

[ALLEGATO B) Coefficienti e Tariffe per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico] [\*]

[ALLEGATO C) Coefficienti e Tariffe per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie] [\*]

**[ALLEGATO D) Modulistica] [\*\*]**

**[\*] A decorrere dall'anno 2022, gli allegati A, B, C sono sostituiti con deliberazioni di Giunta di approvazione delle tariffe**

**[\*\*] A decorrere dall'anno 2022 le modifiche alla modulistica di cui all'allegato D sono deliberate dalla Giunta**